

dossier

XIX Legislatura

settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

Atto del Governo n. 186



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 182



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 249

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 20.....	- 4 -
SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ DEGLI STATI UE COMPETENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	186
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo reca attuazione della Direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati membri dell'UE incaricate dell'applicazione della legge.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.

L'articolo 1 della legge n. 15 del 2024 (Legge di delegazione europea 2022-2023), delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'UE di cui agli articoli da 3 a 19 e all'allegato A della medesima legge [la Direttiva (UE) 2023/977 è ricompresa nell'allegato A al punto n. 7]. Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto degli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 che disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'UE. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 32, comma 1, lettera a) della summenzionata legge prevede, altresì, che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi (comma 1). Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari (comma 2). Gli eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possono essere previsti dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, o in subordine, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia con l'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Qualora anche la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti

legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009 (comma 3).

Il provvedimento - composto di 20 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 19 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 20

Scambio di informazioni tra le autorità degli Stati UE competenti in materia di contrasto alle attività criminali

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 54 del 2015 dà attuazione alla Decisione quadro 2006/960/GAI che definisce la disciplina dello scambio d'informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali e operazioni di *intelligence* criminali. L'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del summenzionato decreto legislativo individuava le autorità nazionali competenti all'applicazione della menzionata disciplina nelle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

Le norme sono finalizzate a recepire nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di dati ed informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri per il contrasto alle attività criminali. In particolare le norme:

- definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento (articolo 1) e individuano le "autorità di contrasto" nazionali competenti nelle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), precisando che il "punto di contatto nazionale" incaricato di coordinare e agevolare lo scambio delle informazioni¹ è individuato in un'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (articolo 2, comma 1, lettera *n*));
- disciplinano le richieste di informazione ai punti di contatto unici, prevedendo, in particolare, che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno curi la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni e provveda al periodico aggiornamento dello stesso. Viene precisato che le richieste di informazioni devono

¹ Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro (articolo 4);

- definiscono le modalità di risposta alle richieste dello Stato membro da parte del punto di contatto nazionale (articolo 5) elencando i diversi motivi per cui questo può opporsi allo scambio di informazioni. Inoltre, il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta (articolo 6);
- prevedono che qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per ottenere tale autorizzazione giudiziaria (articolo 10);
- dispongono che il punto di contatto nazionale compili e tenga aggiornato un elenco indicante una o più lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione del suddetto elenco e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea (articolo 12);
- prevedono che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto si avvalgono dell'Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol - SIENA, per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa (articolo 14);
- dispongono che il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni, svolgendo i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno (articolo 15). Lo stesso sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del presente decreto (articolo 16). Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce, inoltre, alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente (articolo 17).
- prevedono che il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (articolo 18).

Viene, altresì, previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 19). È infine disposta l'abrogazione

del decreto legislativo n. 54 del 2015 che dà attuazione alla Decisione quadro 2006/960/GAI (articolo 20).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo a specifiche disposizioni del provvedimento, precisa, altresì, quanto segue:

- l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'articolo 2, recante le definizioni per l'applicazione del decreto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 1, lettera n) (individuazione del punto di contatto nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno) la relazione tecnica evidenzia che nel Servizio per la cooperazione di polizia della Direzione centrale della polizia criminale è attiva la Sala operativa internazionale (S.O.I.) che funge da punto di contatto nazionale per le attività previste nell'ambito di iniziative europee ed internazionali ed è operativa 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, come richiesto dall'articolo 14, par. 3, della Direttiva.

Attualmente, la S.O.I. svolge già il ruolo di punto di contatto nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 54 del 2015 di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato. Nell'ottica della necessaria continuità dell'azione amministrativa, pertanto, la S.O.I. continuerà a svolgere le competenze previste dal decreto in esame con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, inoltre, segnalato che negli ultimi 10 mesi sono state promosse iniziative che hanno interessato i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza nonché la Direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di favorire il trasferimento di risorse umane da destinare al Servizio per la cooperazione di polizia con l'obiettivo di potenziare la gestione del flusso della corrispondenza derivante dall'attuazione della normativa europea. In particolare, dal mese di gennaio ad oggi, sono state trasferite presso tale Servizio interforze 46 unità di personale delle Forze di Polizia di varie qualifiche (che si aggiungono al personale già in servizio presso quella struttura) numero che dovrebbe raggiungere la cifra di circa 55 unità entro la fine del corrente anno. Pertanto, i compiti previsti dalla disposizione in esame rientrano nell'ambito delle attività istituzionali e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- l'articolo 3 (principi sullo scambio d'informazioni) possiede carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'articolo 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Viene, in particolare precisato che, secondo l'assetto organizzativo vigente scaturente dal decreto legislativo n. 54 del 2015 di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato, il ruolo di "autorità di contrasto designata" è attribuito alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Le richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico rientrano, pertanto,

nell'ordinaria attività già svolta dagli Uffici di polizia con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sotto questo profilo, la previsione dell'articolo in esame, confermando una competenza già esercitata dalle Forze di polizia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l'adempimento introdotto dal citato articolo, concernente la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni, non comporta particolari aggravii per il Dipartimento della pubblica sicurezza, essendo collocabile nell'ambito dell'ordinaria attività degli uffici;

- l'articolo 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Viene precisato che il punto di contatto unico nazionale, individuato nella Sala operativa internazionale istituita presso il Servizio di cooperazione internazionale della Direzione centrale della Polizia criminale sosterrà le competenze delineate dall'articolo 5 con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, come già sottolineato con riferimento all'articolo 2, l'assetto organizzativo di tale struttura consente di far fronte al citato impegno, atteso anche il potenziamento dell'organico, attualmente in corso, che ha visto, ad oggi, il trasferimento (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) presso quell'Ufficio interforze di 46 unità di personale delle Forze di polizia, numero che alla fine del corrente anno raggiungerà circa 55 unità;

- l'articolo 6 non reca profili suscettibili di determinare nuovi o ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, viene precisato che l'attività di rigetto delle richieste di informazioni è un'attività già contemplata nell'ambito dell'assetto organizzativo scaturente dal decreto legislativo n. 54 del 2015 di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato. Tale attività rientra quindi nell'ambito delle competenze che vengono già esercitate dalla S.O.I. in qualità di punto di contatto nazionale, ai sensi della vigente normativa, mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo in esame, pertanto, non aggiunge oneri ulteriori a quelli già normalmente sostenuti dal citato Ufficio;

- gli articoli 7 (comunicazioni d'informazioni di propria iniziativa), 8 (scambio d'informazioni richieste direttamente alle autorità di contrasto competenti) e 9 (scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) possiedono carattere ordinamentale e non recano profili suscettibili di ingenerare nuovi o ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica;
- l'articolo 10 non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene precisato che per tutte le attività rispetto alle quali è previsto un contatto con l'autorità giudiziaria, al fine di agevolare le relazioni tra gli Uffici, è stato distaccato presso l'Ufficio per gli affari internazionali del Ministero della giustizia, personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (presso il quale è, come già detto, è incardinata la S.O.I.). Viene fatto altresì presente che la cura dei rapporti con l'autorità giudiziaria rientra ordinariamente tra i compiti degli Uffici investigativi delle Forze di polizia ("autorità di

contrasto”), che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- l’articolo 11 (disposizioni in materia di dati personali) non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- l’articolo 12 non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene precisato che il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia garantisce già la presenza di operatori in grado di esprimersi, oltre che nella lingua inglese, in una delle altre lingue veicolari previste da INTERPOL (francese, spagnolo e arabo). La compilazione, l’aggiornamento e la trasmissione dell’elenco alla Commissione rientrano nelle ordinarie attività d’Ufficio, sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l’articolo 13 (trasmissione delle informazioni ad Europol) non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l’articolo 14 non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2023/977, “SIENA” diventerà il canale unico di comunicazione criptata a livello europeo. Per quanto riguarda il nostro Paese, il suddetto canale unico europeo per lo scambio delle informazioni di polizia è stato già implementato, provvedendo a periferizzare la ricezione e la trasmissione della messaggistica e abilitando le Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, interessate allo scambio di informazioni di cui si tratta, e i Comandi Generali dei carabinieri e della Guardia di finanza all’utilizzo diretto della piattaforma. Tale implementazione è stata completata nel mese di luglio del corrente anno, in assenza di costi in quanto è stata eseguita tramite l’abilitazione degli utenti interessati dalla periferizzazione. Per quanto attiene all’utilizzo del canale, lo stesso viene garantito dal personale preposto alla ricezione e alla trasmissione di messaggi, già in servizio nelle articolazioni raggiunte dal sistema. Alla luce di quanto sopra, viene confermata l’invarianza finanziaria della disposizione. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- con riguardo all’articolo 15 viene evidenziato che i compiti del punto di contatto nazionale previsti dallo stesso erano già contemplati nell’ambito dell’assetto organizzativo scaturente dal decreto legislativo n. 54 del 2015 di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato. Tali attività rientrano quindi nell’ambito delle competenze che vengono già esercitate dalla S.O.I. in qualità di punto di contatto nazionale, ai sensi della vigente normativa, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L’articolo in esame, pertanto, richiamando quanto riportato nella trattazione dell’articolo 2, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già normalmente sostenuti dal citato Ufficio;

- con riguardo all'articolo 16, viene evidenziato che al fine di adempiere alle prescrizioni introdotte dalla direttiva 2023/977, vi è la necessità di trasformare l'attuale sistema operativo di gestione della corrispondenza "Arianna" in uno strumento dotato delle specifiche tecniche previste dalla direttiva medesima. Si tratta, in particolare, della capacità di produrre analisi, di offrire automatismi nelle procedure di consultazione delle banche dati e di gestire archivi di corrispondenza. Gli oneri necessari alla realizzazione di siffatto intervento adeguativo verranno sostenuti a partire dall'esercizio finanziario 2025 mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli n. 2816/1 e n. 7395/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gestiti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica Sicurezza, anche previa opportuna riprogrammazione.

Viene, altresì, precisato che, con riferimento alla conformità e all'adeguamento dell'attuale sistema di gestione del flusso documentale della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (Arianna), ai fini del puntuale recepimento degli adempimenti della Direttiva Europea 2023/977, specificati nella predetta disposizione, che è in atto: l'adeguamento del sistema "Arianna" alla Conservazione digitale a norma dei documenti in osservanza alle direttive AgID espresse nel Codice dell'Amministrazione Digitale, affinché possa garantire protezione, sicurezza e validità probatoria dei documenti nel tempo, attraverso una cooperazione applicativa tra i sistemi "Arianna" e MIPGWeb (il sistema informativo in uso presso gli uffici della Polizia di Stato preposto alla digitalizzazione del protocollo, della corrispondenza e degli archivi degli uffici di Polizia); l'adeguamento applicativo del sistema "Arianna" a "Sistema di gestione dei casi" attraverso la realizzazione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software (SVI), dei servizi di Manutenzione Adeguativa (MAD) e Correttiva (MAC), dei servizi di Gestione e dei servizi Accessori. L'attività realizzativa è stata inclusa in una fornitura triennale di servizi applicativi denominata SA in convenzione CONSIP (Contratto di Rep. n. 29843 del 29/10/2020);

- l'articolo 17 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il punto di contatto nazionale provvederà alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 18 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le previste attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Viene precisato che l'Ufficio protezione dati della direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno opera in stretto raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati;

- con riguardo all'articolo 19 viene segnalato che esso reca la clausola di neutralità finanziaria;
- dall'articolo 20 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 (articolo 1 della legge n. 15 del 2024, Allegato A, punto n. 7) reca il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di contrasto alle attività criminali e che abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le medesime autorità degli Stati UE (la Decisione quadro in riferimento è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo n. 54 del 2015 che viene abrogato dall'articolo 20).

Il provvedimento, in particolare, qualifica le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) come "autorità di contrasto" nazionali competenti ai fini dell'applicazione della direttiva, individuando, altresì, in un'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno [come precisato dalla relazione tecnica: la Sala operativa internazionale (S.O.I.) della Direzione centrale della polizia criminale del suddetto Dipartimento] il "punto di contatto nazionale" incaricato di coordinare e agevolare lo scambio delle informazioni [articolo 2, comma 1, lettera *n*)] e che svolge i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno (articolo 15). Vengono, quindi, definite le modalità di scambio di informazioni tra punti di contatto unici, precisando che le richieste di informazioni, il loro rigetto, le relative motivazioni, le eventuali richieste di chiarimenti, precisazioni, nonché qualsiasi altra comunicazione devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro (articoli da 4 a 6). A tal fine, il punto di contatto nazionale compila e tiene aggiornato un elenco (comprensivo dell'inglese) indicante una o più lingue utilizzate per lo scambio di informazioni e lo trasmette alla Commissione europea (articolo 12). È, altresì, disciplinato il caso in cui si renda necessaria un'autorizzazione giudiziaria per procedere alla comunicazione di informazioni (articolo 10). Il punto di contatto unico nazionale - o le autorità di contrasto - si avvalgono per lo scambio d'informazioni dell'Applicazione di rete Europol - SIENA (articolo 14) e lo stesso sviluppa e gestisce un sistema

elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio (articolo 16). Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce, inoltre, alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente (articolo 17). Le funzioni di controllo sul trattamento dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è attribuito al Garante per la protezione dei dati personali (articolo 18).

Al riguardo, con l'eccezione di quanto riferito all'articolo 16 (*cf. infra*), non si formulano osservazioni considerato che il quadro applicativo della disciplina introdotta in materia di scambio di informazioni tra autorità nazionali di contrasto alle attività criminali, come confermato anche dalla relazione tecnica, appare sostanzialmente riconducibile e compatibile con l'assetto organizzativo derivante dall'attuazione del decreto legislativo n. 54 del 2015 (attuativo della Decisione quadro 2006/960/GAI) in materia di scambio di informazioni e *intelligence* tra le medesime autorità degli Stati UE.

In particolare, si evidenzia che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito della nuova disciplina, vengono qualificati come "autorità di contrasto" (articolo 2, comma 1) confermando quanto a tal fine già previsto nel decreto legislativo n. 54 del 2015. Con riferimento al "punto nazionale di contatto" (articoli 2, da 4 a 6, 12, 15 e 17), come evidenziato dalla relazione tecnica, le relative funzioni verranno svolte dalla Sala operativa internazionale (S.O.I.) della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza che già svolge il ruolo di punto di contatto nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 54 del 2015 per le attività previste nell'ambito di iniziative europee ed internazionali ed è operativa 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

In particolare, la relazione tecnica riferisce che la S.O.I. è incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (servizio interforze) e svolgerà le competenze previste dal decreto in esame con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica segnala, altresì, un recente potenziamento degli organici del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia finalizzato all'attuazione della normativa europea. I compiti previsti dalla disposizione in esame rientrerebbero, pertanto nell'ambito delle attività istituzionali e non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari. Quanto all'impiego di lingue straniere per lo scambio di informazioni, la relazione tecnica riferisce che il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia già garantisce la

presenza di operatori in grado di esprimersi, oltre che nella lingua inglese, in una delle altre lingue veicolari previste da INTERPOL (francese, spagnolo e arabo). Pertanto, le relative disposizioni che prevedono l'impiego di lingue straniere non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne le eventuali attività di coordinamento tra il "punto nazionale di contatto" o le "autorità di contrasto" con l'autorità giudiziaria (articolo 10), la relazione tecnica evidenzia che la cura dei rapporti con l'autorità giudiziaria rientra ordinariamente tra i compiti degli Uffici investigativi delle Forze di polizia che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.

Sul punto, la relazione tecnica precisa, inoltre, che è già distaccato presso l'Ufficio per gli affari internazionali del Ministero della giustizia, personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

Quanto all'utilizzo dell'Applicazione di rete INTERPOL - SIENA (articolo 14) per lo scambio d'informazioni di Polizia a livello europeo la relazione tecnica riferisce che tale canale unico di comunicazione criptato è già stato implementato e risulta operativo.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo all'articolo 18, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che l'Ufficio protezione dati della direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno già opera in stretto raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

In merito alle attività di sviluppo del sistema elettronico di trattamento e archiviazione dei casi (articolo 16), la relazione tecnica riferisce che il sistema attualmente utilizzato per le medesime finalità (sistema "Arianna", come precisato dalla medesima relazione tecnica) necessita di essere adeguato alle specifiche tecniche previste dalla direttiva in recepimento e che ai relativi oneri si provvederà (a partire dall'esercizio finanziario 2025) mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli n. 2816/1 e n. 7395/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gestiti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, anche previa opportuna riprogrammazione. In proposito, pur prendendo atto di quanto testé evidenziato, si rileva, comunque, l'opportunità di acquisire ulteriori informazioni in merito alle risorse da reperire a

valere sui citati capitoli e alle specifiche voci di spesa nell'ambito di questi ultimi che debbono essere conseguentemente rimodulate senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.

A questo riguardo si segnala che uno dei due capitoli indicati dalla relazione tecnica, il capitolo n. 2816 (di parte corrente), che reca la gran parte delle risorse a cui fa riferimento la medesima relazione, presenta uno stanziamento decrescente nel triennio 2024-2026, pari, per ciascun anno del triennio, rispettivamente, a euro 42.989.551, euro 41.329.913 e euro 41.163.149. Si tratta, peraltro, di un andamento già presente nel bilancio per il triennio 2023-2025 che prevedeva, per gli anni 2023 e 2024, uno stanziamento annuo pari a euro 44.741.206 e, per l'anno 2025, uno stanziamento pari a euro 43.254.206 (poi ridotti, come già evidenziato, dal bilancio relativo al triennio successivo, a euro 42.989.551 per l'anno 2024 e a euro 41.329.913 per l'anno 2025).

L'altro capitolo menzionato dalla relazione tecnica, il capitolo n. 7395 (di conto capitale), nel bilancio per il triennio 2024-2026, reca invece uno stanziamento annuo pari a euro 672.561 che conferma lo stanziamento annuo previsto per il precedente triennio 2023-2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, quanto alla formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.